COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. **144** DD. **22.12.2015**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventidue** mese di **dicembre** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

			PRES.	ASS.
Zanon	Giovanni	Presidente	X	
Malfer	Michele	Vicepresidente	X	
Sardagna	Elisa	Assessore	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Gestione dei centri diurni per minori "Archimede" e "Charlie Brown"- Proroga della convenzione rep. n. 13/08 di data 30/06/2008 CIG. 19793980C09 per il periodo gennaio/dicembre 2016

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **23.12.2015**
- Esecutiva dal **23.12.2015**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO che al Comprensorio della Valle di Fiemme, relativamente al proprio ambito territoriale, erano attribuite in base all'art. 10 punto 2 della LP. 12/07/1991 n. 14 alcune funzioni in materia socio-assistenziale;

VISTI in particolare l'art. 22 e seguenti della predetta legge che elencano la tipologia degli interventi socio-assistenziali, dei quali fanno parte quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, quali i servizi a carattere semi-residenziale di cui si tratta con la presente deliberazione;

VISTO inoltre l'art. 27 della LP. 14/1991 con il quale vengono definiti i servizi a carattere semi-residenziale, ossia i servizi diretti a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita tramite prestazioni ed attività volte ad integrare funzioni proprie del nucleo familiare, assicurando servizi adeguati alle esigenze dei singoli gruppi di utenti;

DATO ATTO che i servizi semi-residenziali possono realizzarsi, in relazione alla tipologia degli utenti, in attività riabilitative, in attività socio-educative, in attività di addestramento, in formazione e lavoro formalizzate all'acquisizione di competenze ed abilità atte a garantire

l'integrazione sociale. Tali servizi possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare ed essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro;

DATO ATTO che in questo contesto si è collocata la Cooperativa Progetto 92 attraverso la gestione sul nostro territorio di due Centri per minori, denominati "Archimede" e "Charlie Brown", siti rispettivamente a Cavalese e a Predazzo, rivolti di norma a minori tra i 6 e i 18 anni appartenenti a famiglie che, a causa di difficoltà, non riescono a provvedere autonomamente e pienamente ai bisogni dei figli, necessitando pertanto di sostegno per affrontare i problemi evolutivi connessi all'età;

DATO ATTO che con data 1° luglio 2010, contemporaneamente alla soppressione del Comprensorio della Valle di Fiemme, sono state attribuite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme le funzioni in capo al Comprensorio stesso;

VISTA la convenzione rep. nr. 13/08 di data 30/06/2008 in essere con la Cooperativa Progetto 92 per la gestione dei Centri per minori "Archimede" e "Charlie Brown", la quale all'art. 20 cita *"La presente convenzione decorre dal 01/07/2008 ed avrà termine il 31/12/2011 con possibilità di proroga di ulteriore 1 (uno) anno"*;

RICHIAMATE inoltre ora:

- la deliberazione della Giunta della Comunità nr. 125 di data 13/12/2011 con la quale è stata stabilita la proroga della convenzione rep. nr. 13/08 di data 30/06/2008 in essere con la Cooperativa Progetto 92 per il periodo gennaio/giugno 2012;
- la deliberazione della Giunta della Comunità nr. 77 di data 27/06/2012 con la quale è stata stabilita la proroga della convenzione di cui sopra per il periodo luglio/dicembre 2012;
- la deliberazione della Giunta della Comunità nr. 162 di data 31/12/2012 con la quale è stata stabilita la proroga della convenzione sopra indicata per il periodo gennaio/dicembre 2013;
- la deliberazione della Giunta della Comunità nr. 125 di data 19/11/2013 con la quale è stata stabilita la proroga della convenzione sopra indicata per il periodo gennaio/dicembre 2014;
- la deliberazione della Giunta della Comunità nr. 131 di data 02/12/2014 con la quale è stata stabilita la proroga della convenzione sopra indicata per il periodo gennaio/dicembre 2015;

DATO ATTO che con la delibera della Giunta della Comunità nr. 162 di data 31/12/2012 è stata approvata, attraverso l'atto integrativo rep. nr. 01/13 di data 14/01/2013, la revisione del contributo massimo annuo spettante alla Cooperativa Progetto 92 per la gestione dei due Centri per minori "Archimede" e "Charlie Brown", ora quantificato in € 450.000,00 (I.V.A. al 4% compresa), somma che sarà assunta con successivo provvedimento al cap. 3185 cod. gest. 1333 CIG 19793870C09 del Bilancio di Previsione 2015;

DATO ATTO inoltre che con la delibera della Giunta della Comunità nr. 69 di data 25/06/2013 è stato approvato l'atto integrativo rep. nr. 13/13 di data 02/07/2013, con il quale è stato concesso in comodato d'uso gratuito alla Cooperativa di Solidarietà Sociale Progetto 92 l'alloggio nr. 2 situato presso il Centro Servizi di via Libertà al 2° piano, per tutto il periodo della durata della convenzione rep. nr. 13/08 di data 30/06/2008, incluse eventuali proroghe;

RICHIAMATA ora, inoltre, la nota inviata dal Servizio Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autonoma di Trento, ns. prot. nr. 10505/12-05.01.04 di data 26/10/2012, che specifica che le convenzioni in essere, stipulate ai sensi delle leggi provinciali n. 35/1983 e 14/1991, sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà individuata dal regolamento della L.P. 13/2007, in materia di autorizzazione e di accreditamento dei servizi e che pertanto si ritiene opportuno prorogare la convenzione in essere con la Cooperativa Progetto 92 per la gestione dei centri diurni per minori "Archimede" e "Charlie Brown" per il periodo 01/01/2016-31/12/2016, fatta salva la possibilità di stipula di una nuova convenzione non appena definito dalla PAT idoneo regolamento per gli affidamenti;

DATO ATTO inoltre che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga di un contratto sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che pertanto per l'affidamento di cui all'oggetto rimane assegnato il codice CIG. 19793980C09;

RAVVISATA inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

VISTO il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. 14/1991 e s.m. e i.;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1) di prorogare, per le motivazioni meglio descritte nella premessa della presente deliberazione, la convenzione in essere con la Cooperativa Progetto 92 rep. n. rep. 13/08 di data 30/06/2008 per la gestione dei centri diurni per minori "Archimede" e "Charlie Brown" per il periodo 01/01/2016-31/12/2016, fatta salva la possibilità di stipula di una nuova convenzione non appena definito dalla PAT idoneo regolamento per gli affidamenti;
2) di stabilire la misura massima del contributo per la gestione dei due centri diurni per minori di cui sopra in complessivi € 450.000,00 (I.V.A. 4% compresa) e di rinviare a successiva determinazione del Responsabile del servizio tale impegno di spesa.

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,** entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO	IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
ing. Elisa Sardagna	dott. Mario Andretta	Giovanni Zanon